

## **AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

### **ORDINANZA N.7/2005**

- VISTA l'Ordinanza n. 6 in data 14.02.2003, con la quale sono state disciplinate le modalità di accesso in ambito portuale, nonché approvati i modelli dei titoli abilitativi rilasciati dall'Ufficio Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale;
- VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 13 del 12.03.2004, con la quale, in attuazione delle nuove normative internazionali in materia di security, è stata disposta l'estensione a tutti i varchi doganali pubblici del sistema di controllo accessi Gate Transit Security (G.T.S.);
- DATO ATTO che l'Autorità Portuale, in attuazione della suddetta Delibera, ha provveduto all'installazione presso tutti i varchi doganali pubblici del porto di Livorno del sistema G.T.S.;
- VISTA la Delibera del Comitato Portuale n. 13 del 24 settembre 2004, con la quale sono stati approvati gli indirizzi definiti nel corso della riunione svoltasi in data 7 settembre 2004 presso la Capitaneria di Porto, concernenti, tra l'altro, l'assunzione da parte dei terminalisti della gestione del sistema di controllo accessi ai varchi doganali pubblici, previa presentazione di specifico progetto di gestione da approvarsi dall'Autorità Portuale e dall'Autorità Marittima sentiti gli Enti e le Forze di Polizia competenti;
- PRESO ATTO degli accordi intervenuti per le vie brevi in data 11 novembre 2004 tra la Direzione Relazioni Industriali e la Polizia di Stato Ufficio di Frontiera Marittima, in merito alla revisione delle procedure di rilascio dei permessi di accesso in porto;
- RITENUTO necessario apportare modifiche alla citata Ordinanza n. 6 in data 14.02.2003, alla luce delle previste nuove modalità di gestione del sistema di controllo accessi ai varchi doganali pubblici;
- VISTO l'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 84/94;

### **ORDINA**

#### **Articolo Unico**

L'Ordinanza n. 6 del 14.02.2003 è modificata come segue.

Il primo comma dell'articolo 2 (documento necessario per l'accesso) è così modificato:

Fatta salva l'esclusione prevista per le categorie indicate nei successivi artt. 6, 9 ultimo comma, 10 e 10-bis, l'accesso in ambito portuale è consentito solo alle persone munite di apposita tessera, dotata di chip elettronico, rilasciata dall'Autorità Portuale - Ufficio del Lavoro Portuale -.

Il primo comma dell'articolo 3 (rilascio documento) è così modificato:

Le tessere di accesso al Porto di Livorno sono rilasciate dall'Autorità Portuale e notificate all'Ufficio Frontiera Marittima della Polizia di Stato di Livorno per la successiva convalida.

Il primo comma dell'articolo 9 (gestione accessi provvisori) è così modificato:

L'Autorità Portuale provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, dandone comunicazione alle imprese terminaliste nel cui ambito territoriale dovranno svolgere i lavori e all'Ufficio Frontiera Marittima della Polizia di Stato di Livorno.

L'articolo 10 (accessi occasionali) è così modificato:

Sono rilasciati dall'Autorità Portuale permessi occasionali cartacei, senza obbligo di richiedere la tessera di cui all'art. 2, a:

- coloro che per documentati motivi abbiano la necessità di accedere agli Uffici di Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o a strutture private esistenti in ambito portuale, per un periodo massimo di 3 giorni;
- visite collettive in porto promosse da scuole, enti ed altre organizzazioni in genere, per un periodo massimo di 3 giorni.

Per i passeggeri in partenza via mare od in transito il possesso del biglietto di passaggio costituisce permesso occasionale di accesso in porto.

Dopo l'articolo 10 (accessi occasionali), è inserito il seguente articolo 10-bis (altri accessi occasionali):

Potranno altresì accedere in porto:

a) gli autisti che, privi del documento di cui all'articolo 2, hanno necessità di consegnare/ritirare le merci, previo espletamento delle seguenti formalità:

- consegna all'operatore del varco di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai fini della registrazione dei dati anagrafici;
- verifica da parte dell'operatore dei documenti che attestano l'autorizzazione alla consegna/ritiro della merce;
- consegna da parte dell'operatore di un pass di accesso provvisorio;

b) coloro che, su segnalazione scritta all'operatore del varco da parte dell'Autorità Portuale o del Port Facility Security Officer delle imprese terminaliste operanti nell'area portuale interessata, hanno la necessità di accedere in porto per un periodo massimo di un giorno, previo espletamento delle formalità di cui al precedente punto a).

IL COMMISSARIO  
(Bruno LENZI)



Livorno, li 07.04.2005

V.to 

